

CONVENZIONE QUADRO CON UNIONCAMERE EMILIA - ROMAGNA PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLE CCIAA INERENTI L'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Fra i sottoscrittori

Francesco Raphael Frieri, Direttore Generale D.G. Risorse Europa Innovazione istituzioni, Morena Diazzi, Direttore Generale D.G. Economia della Conoscienza del Lavoro e dell'Impresa, che intervengono nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia - Romagna (C.F. 80062590379), d'ora in avanti denominata Regione, come da provvedimento della Giunta Regionale n. 2163 in data 05 dicembre 2016

e

Alberto Zambianchi, Presidente Unioncamere Emilia-Romagna, che interviene nel presente atto in nome e per conto di Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia - Romagna (C.F. 80062590379 - P.I. 02294450370) d'ora in avanti denominata Unioncamere, a ciò delegato;

Articolo 1

La Regione e il Sistema camerale, per le finalità di cui all'Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 15 maggio 2015 e in coerenza con la legislazione regionale, riconoscono, anche alla luce dei processi di riforma istituzionale in atto, l'opportunità di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle proprie delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse generale del sistema delle imprese, alla semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali per rendere sistemica l'interazione fra i rispettivi percorsi di programmazione e per realizzare una crescente convergenza su prioritari e condivisi obiettivi di sviluppo.

Titolo I - Semplificazione amministrativa

Articolo 2 - Contenuto delle deleghe in materia di artigianato

1. La Regione, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3, ha delegato alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, funzioni che vengono esercitate con le procedure previste dall'articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 2010 n. 1, così come modificato dall'art. 38 della legge regionale 30 maggio 2016 n. 9.
2. L'art. 3 bis della legge regionale 9 febbraio 2010 n. 1, che introduce l'art. 39 della legge regionale 30 maggio 2016 n. 9,

delega alle CCIAA anche le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane.

Articolo 3 - Attuazione delle deleghe

1. Le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane sono esercitate ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3 bis della legge regionale 1/2010, introdotto dall'art. 39 della legge regionale 9/2016.
2. Le CCIAA svolgono, in fase di istruttoria, controlli di tipo formale e basati sulla documentazione prodotta dall'interessato e/o acquisita a seguito di accesso ad altre banche pubbliche e/o di richiesta alle altre Pubbliche Amministrazioni precedenti.
3. Nell'ambito dei controlli ex post che danno vita ai procedimenti d'ufficio ovvero ogni qualvolta il responsabile del procedimento lo reputi opportuno le verifiche potranno essere integrate anche con sopralluoghi avvalendosi dei Comuni in conformità all'accordo di collaborazione stipulato ai sensi dell'art. 5 della presente Convenzione.
4. E' previsto un periodo di sperimentazione per la predisposizione delle azioni di cui ai successivi Articoli 4 e 5 e la verifica della loro efficacia.
5. La delega sarà operativa dall'1/1/2017 e fino a quella data, ai sensi del comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 9/2016, continueranno ad applicarsi ai procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla legge regionale 1/2010 nel testo previgente alle modifiche di cui alla stessa legge regionale 9/2016.

Articolo 4 - Impegni delle Camere di commercio

1. Le CCIAA, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun ente, garantiscono l'adeguata organizzazione delle strutture preposte alla gestione degli adempimenti amministrativi di cui al precedente Articolo 2, mediante proprio personale, idonee strutture e attrezzature, nonché di locali per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. Le CCIAA garantiscono l'uniforme applicazione della normativa, attraverso opportune forme di coordinamento, anche attivando la procedura di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b) della legge regionale 1/2010, così come modificato dall'art. 42 della legge regionale 9/2016, che prevede la possibilità di richiedere, attraverso il Servizio regionale competente in materia di artigianato, pareri non vincolanti alla Commissione regionale per l'artigianato sulle questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 2 è costituito un tavolo regionale consultivo che concorderà le migliori soluzioni operative e procedurali finalizzate alla gestione omogenea degli



Albi provinciali delle imprese artigiane, così come potrà anche formalizzare comuni orientamenti interpretativi in materia di requisiti.

4. Il suddetto tavolo è composto da:

- il Segretario Generale dell'Unione regionale o un suo delegato;
- un Conservatore del Registro delle Imprese di una delle Camere di commercio dell'Emilia - Romagna, scelto dal Comitato dei Segretari Generali;
- due funzionari dei Registri delle Imprese delle Camere di commercio dell'Emilia - Romagna;
- un rappresentante del Servizio qualificazione delle imprese della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia - Romagna;
- due rappresentanti indicati dalle associazioni regionali di categoria del settore artigiano maggiormente rappresentative.

Articolo 5 - Collaborazione con i Comuni

La Regione si impegna a promuovere e sostenere la collaborazione tra le CCIAA ed i Comuni territorialmente competenti, anche attraverso il coinvolgimento dell'ANCI Emilia - Romagna, nell'esperimento degli accertamenti dei requisiti previsti per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, così come previsto dal comma 3 dell'art. 3 bis della legge regionale 1/2010, così come modificato dall'art. 39 della legge regionale 9/2016.

Articolo 6 - Finanziamento

1. La Regione si impegna a riconoscere alle CCIAA le gli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. La Regione, per gli adempimenti oggetto della presente Convenzione, riconosce per l'anno 2017, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle stesse, l'importo complessivo di Euro 1.326.834,55 che verrà erogato direttamente in un'unica soluzione a favore di Unioncamere in base alla richiesta dalla stessa formulata la quale, a sua volta, provvederà alla ripartizione tra le singole Camere di commercio. I criteri di riparto sono i seguenti: il 70% dell'onere complessivo, legato allo stock di imprese artigiane iscritte nel Registro delle Imprese e nell'Albo delle imprese artigiane al 31 dicembre 2016 e il 30% dell'onere complessivo, legato al volume di pratiche di iscrizione/cancellazione relative ad imprese artigiane complessivamente ricevute dalle Camere di commercio attraverso la procedura della Comunicazione Unica dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
3. Per gli anni successivi i criteri di riparto della somma che sarà eventualmente riconosciuta dalla Regione alle Camere di commercio ai fini dell'esercizio della delega, saranno i seguenti: il 70% dell'onere complessivo, legato allo stock di imprese artigiane iscritte nel Registro delle Imprese e

nell'Albo delle imprese artigiane al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e il 30% dell'onere complessivo, legato al volume di pratiche di iscrizione/cancellazione relative ad imprese artigiane complessivamente ricevute dalle Camere di commercio attraverso la procedura della Comunicazione Unica dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. Le Camere di commercio trattengono i diritti di segreteria per le certificazioni, le visure e ogni altro atto o adempimento afferente le funzioni di cui alla legge regionale 1/2010, così come modificata dalla legge regionale 9/2016.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative ed i relativi proventi spettano alle Camere di commercio ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1/2010.

Articolo 7 - Monitoraggio

1. Le parti s'impegnano ad effettuare periodici monitoraggi in merito all'attuazione della presente, con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione delle procedure, alle attività di verifica di sussistenza dei requisiti, nonché al rimborso dei costi relativi alle funzioni delegate alle CCIAA.
2. Le attività di monitoraggio sono programmate nell'ambito delle riunioni del tavolo regionale consultivo di cui al precedente Articolo 4 commi 3 e 4.

Articolo 8 - Trattamento dei dipendenti regionali trasferiti ed ancora in servizio

1. Le Regione si impegna a consegnare, attraverso le CCIAA, ai dipendenti trasferiti e ancora in servizio i buoni pasto spettanti, ai sensi della disciplina vigente presso ciascun Ente, di importo pari, della stessa tipologia e con le stesse modalità di fornitura stabilite per i dipendenti regionali.
2. Per consentire la corresponsione del compenso di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale 5/01, la Regione comunica alle singole Camere di commercio annualmente l'importo medio, calcolato per categoria, erogato nell'anno precedente a titolo di compenso per la produttività ai propri dipendenti.
3. Inoltre le CCIAA continueranno a corrispondere, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 5/01, al personale regionale trasferito il compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, quale assegno ad personam, pari all'importo riconosciuto all'atto del trasferimento.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di applicarsi al 31.12.2016, ai sensi dell'art. 67, comma 14, della L.R. 13/2015, così come sostituito con L.R. 17/2015

Articolo 9 - Modifiche o integrazioni alla Convenzione

1. Le parti possono concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni alla presente Convenzione che si reputino necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Le parti possono anche convenire sull'opportunità della redazione di documenti tecnici finalizzati a chiarire determinati aspetti delle procedure d'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane e concordare che essi diventino parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 10 - Osservatorio sull'artigianato

La Regione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2010, si avvale di Unioncamere e del sistema delle CCIAA, nello svolgimento delle funzioni di Osservatorio regionale dell'artigianato. L'attività dell'Osservatorio è definita annualmente dalle Parti attraverso un programma comune.

Titolo II - Disposizioni generali

Articolo 11 - Rapporti con le associazioni di rappresentanza economica

L'attuazione della presente Convenzione, al fine di garantire la più ampia rispondenza ai bisogni delle imprese, viene sviluppata in una logica aperta al confronto con le Associazioni di rappresentanza dell'artigianato e della cooperazione.

Articolo 12 - Diritti

Regione Emilia - Romagna e Unioncamere sono comproprietarie dei diritti di proprietà associati ai progetti cofinanziati. Le parti sono libere singolarmente di utilizzare e diffondere i prodotti realizzati nell'ambito dei progetti finanziati, fatta salva la citazione della compartecipazione alla realizzazione degli stessi e l'apposizione dei rispettivi logo.

Articolo 13 - Responsabilità

I sottoscrittori, pur impegnandosi ad utilizzare la dovuta diligenza nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, si sollevano reciprocamente da qualsivoglia responsabilità derivante da erronea interpretazione ed utilizzo dei dati e delle analisi qui richiamate.

Articolo 14 - Riservatezza

I dati personali, raccolti nello svolgimento delle attività sono trattati da Unioncamere nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 15 - Domicilio legale e fiscale

Agli effetti amministrativi e giudiziari la Regione dichiara il proprio domicilio in Bologna - Viale Aldo Moro n. 52

L'Unioncamere dichiara il proprio domicilio legale e fiscale in Bologna - Viale Aldo Moro n. 62.

Articolo 16 - Rapporto tra le parti

La presente convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Titolo 1° del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 17 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Articolo 18 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità fino al 31.12.2017 ed è rinnovabile con espresso provvedimento.

Bologna

Letto, firmato e sottoscritto per accettazione

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PER UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA

IL DIRETTORE GENERALE
RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE
E ISTITUZIONI
Francesco Raphael Frieri
(Firmato digitalmente)

Il Presidente
Alberto Zambianchi
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA
DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
Morena Diazzi
(Firmato digitalmente)